

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Rinvio</i>):	
Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare	35
Aggiornamenti al Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo dello Stato Maggiore Generale	35
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni</i>):	
Allenamento ed addestramento del personale navigante e specializzato in congedo della Regia aeronautica	35

La riunione comincia alle 12,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Del Croix e Russo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. (101)

PRESIDENTE comunica che il Ministero proponente ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione di questo disegno di legge. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aggiornamenti al Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale. (183)

PRESIDENTE informa che anche per questo disegno di legge il Ministero ha chiesto il rinvio della discussione. Pertanto anche l'esame di questo disegno di legge è rinviato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica. (191)

PRESIDENTE ricorda che per questo disegno di legge, già ampiamente discusso nella precedente riunione, il camerata relatore

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ferretti di Castelferretto è stato incaricato di chiedere quali degli emendamenti proposti sarebbero stati accolti dal Sottosegretario di Stato all'aeronautica.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, riferisce che sono stati accettati l'emendamento all'articolo 5 che sostituisce alle parole « a tutti gli allenandi » le parole: « a tutto il personale ammesso all'allenamento », e l'emendamento all'articolo 6, che alle parole: « apparecchio di proprietà personale » aggiunge le altre: « o comunque non appartenente all'arma aerea ».

Circa l'emendamento proposto all'articolo 7, inteso a rendere esenti dall'applicazione delle norme in esso contenute, salvo quella di cui alla lettera c), i decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione, il Sottosegretario di Stato non si è trovato completamente d'accordo sulla opportunità di derogare del tutto alle norme del trasferimento al ruolo servizi, in quanto vi si opporrebbero ragioni tecniche. L'emendamento pertanto è stato parzialmente accettato e concordato nel senso che, invece di arrecare modifiche all'articolo 7, si aggiunga dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente capoverso:

« Per i decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione aerea i periodi di richiamo per addestramento saranno ridotti alla metà ».

Poichè per ora non sono molti coloro che si trovano in questa condizione, si tratterà di sperimentare la legge e l'esperienza dirà se non sarà il caso di ritornarvi sopra tra qualche anno.

Tiene inoltre a dichiarare che le ragioni che hanno ispirato la sua proposta sono di carattere squisitamente morale e specialmente si riferiscono a quei piloti in congedo che avendo un ventennio di servizio e non trovandosi in condizioni facoltose, dovrebbero essere costretti a scegliere fra l'orgoglio di rimanere nell'arma e la necessità di provvedere alla propria famiglia.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con l'emendamento concordato col Governo.

(È approvato).

Pone a partito gli articoli 2, 3 e 4.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo 5 con l'emendamento già approvato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo 6 con l'emendamento approvato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pone a partito tutti gli altri articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12,40.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica. (191)

ART. 1.

Il personale dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — in congedo, dovrà eseguire con la periodicità che sarà destinata dal Ministero dell'aeronautica, esercitazioni di allenamento intese a mantenere integre le qualità tecnico-professionali.

Il personale dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — ed il personale dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti — avente obbligo di volo, con la periodicità che sarà stabilita dal Ministero dell'aeronautica, potrà essere richiamato in servizio per periodi di tempo non superiori a sessanta giorni consecutivi ed assegnato a reparti di volo per eseguirvi le esercitazioni di addestramento necessarie per acquistare la conoscenza dei nuovi materiali di volo e delle nuove forme d'impiego.

Per i decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione aerea i periodi di richiamo per addestramento saranno ridotti alla metà.

Al termine di ogni periodo di allenamento o di addestramento, il personale dovrà dimostrare, con apposite prove, di essere in possesso delle qualità necessarie per continuare ad esercitare la carica aeronautica di cui è investito.

ART. 2.

È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di affidare alla Reale Unione Nazionale Aeronautica ovvero a ditte o società private, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.

ART. 3.

Il Ministero determinerà, anno per anno:

a) il numero del personale da allenare e da addestrare per ruolo e categoria;

b) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento o l'addestramento per ciascun ruolo e categoria;

c) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale predetto al termine dell'allenamento o dell'addestramento.

ART. 4.

Le norme per l'ammissione all'allenamento ed all'addestramento verranno stabilite, anno per anno, con disposizioni ministeriali.

ART. 5.

Il personale ammesso all'allenamento, anche se presso la Reale Unione Nazionale Aeronautica o presso società o ditte private, deve vestire l'uniforme militare durante la presenza al campo, senza, peraltro, che l'Amministrazione aeronautica sia tenuta a fornire alcun oggetto di vestiario od a corrispondere indennità a tale titolo agli ufficiali. Ai sottufficiali, invece, verrà corrisposta un'indennità di vestizione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

A tutto il personale ammesso all'allenamento sono dovuti i seguenti assegni e indennità:

1º) rimborso delle spese di viaggio e delle giornate di missione strettamente indispensabili per recarsi all'Istituto Medico Legale per la preventiva visita annuale;

2º) rimborso delle spese di viaggio dalla residenza abituale al campo e ritorno, in misura non superiore a venti viaggi annui di andata e ritorno;

3º) premio stabilito dall'articolo 28 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302.

ART. 6.

Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della professione civile o con apparecchio di proprietà personale o comunque non ap-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

partenente all'Arma aerea, sarà dispensato dall'obbligo dell'allenamento, purchè compia determinate prove stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di dispensare dall'allenamento o addestramento periodico il personale che, per comprovati motivi di forza maggiore, non possa presentarsi all'allenamento o all'addestramento.

ART. 7.

Il personale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, che non può eseguire od ultimare l'allenamento o l'addestramento per menomate condizioni psicofisiologiche o per inettitudine, sarà iscritto, ad insindacabile giudizio del Ministro dell'aeronautica, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica.

Analogamente sarà iscritto nel ruolo servizi dell'arma aeronautica il personale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, in congedo che:

a) senza giustificati motivi non abbia adempiuto per due periodi consecutivi agli obblighi stabiliti dalle presenti norme e per il quale si presuma la perdita delle qualità necessarie al servizio relativo alla rispettiva carica aeronautica;

b) non adempia agli obblighi stabiliti dalle presenti norme per quattro periodi consecutivi, quali che siano i motivi del mancato adempimento;

c) sia stato esonerato dall'allenamento o dall'addestramento per motivi disciplinari con conseguente esonero permanente dalla carica di navigante, salvo le altre sanzioni a norma di legge.

ART. 8.

L'obbligo dell'allenamento od addestramento periodico cessa:

a) per i militari di truppa dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, al compimento del 55° anno di età;

b) per i sottufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, al compimento del 45° anno di età;

c) per i sottufficiali dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, al compimento del 55° anno di età;

d) per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo (complemento, congedo provvisorio, congedo speciale, ausiliaria) al raggiungimento dei limiti di età previsti per la cessazione dal servizio per i pari grado del servizio permanente.

Per tutto il periodo di tempo successivo e fino alla loro iscrizione nei ruoli ufficiali di riserva, gli ufficiali di che trattasi hanno l'obbligo di rispondere a quelle chiamate aperiodiche per l'allenamento o per l'addestramento che il Ministero si riserva di effettuare.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, iscritti nei ruoli di riserva, non hanno alcun obbligo di addestramento o di allenamento periodico; essi possono però chiedere al Ministero dell'aeronautica di eseguire l'allenamento o l'addestramento.

L'accettazione della domanda è rimessa al giudizio del Ministero;

e) per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, al raggiungimento dei limiti di età con i quali cessa l'obbligo del servizio militare.

ART. 9.

L'applicazione della presente legge avrà effetto in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

ART. 10.

È abrogato il Regio decreto legislativo 21 giugno 1925-III, n. 1943, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.